

ASSOCIAZIONE "TORRI DELL'ACQUA"

PROPOSTA DI STATUTO

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

Si costituisce ai sensi del DPR 361/00 l'Associazione Torri dell'Acqua (di seguito denominata "Associazione"), senza fini di lucro per il sostegno allo sviluppo delle tecnologie e delle prassi riabilitative.

L'Associazione ha sede a Budrio, presso il complesso delle Torri dell'Acqua, in Via Benni n 1. La variazione della sede dell'Associazione, nell'ambito del territorio del Comune di Budrio, decisa con delibera dall'assemblea straordinaria dei Soci, non comporta modifica dello Statuto.

Art. 2

Scopi e Oggetto Sociale

L'Associazione persegue i seguenti scopi legati allo sviluppo del "Distretto Protesico" presente nel Comune di Budrio attraverso l'integrazione e il coordinamento delle competenze di attività comuni:

- 1) sostenere lo sviluppo di attività scientifiche tra le varie entità operanti nel settore protesico – riabilitativo, nonché promuovere la formazione professionale di tecnici ed operatori nel settore della produzione ed applicazione delle protesi;
- 2) facilitare le sinergie tra i diversi aderenti l'Associazione per l'attuazione di nuovi percorsi di riabilitazione per favorire il reinserimento della persona nel contesto sociale e lavorativo, anche attraverso la riqualificazione professionale;
- 3) sostenere lo sviluppo dell'attività industriale di produzione delle protesi anche attraverso l'innovazione tecnologica;
- 4) favorire il sostegno allo studio e alla realizzazione di proposte innovative legate ai servizi da offrire ai pazienti che utilizzano le protesi prodotte dalle aziende e dalle strutture operanti nell'area;
- 5) curare lo sviluppo dell'informazione agli utenti dell'attività protesica e delle opportunità offerte dalle strutture pubbliche e private operanti nell'Associazione
- 6) avanzare proposte per la realizzazione sul territorio di servizi e lo sviluppo di infrastrutture per rendere più fruibile l'assistenza complessiva ai disabili e loro familiari.

Nell'ambito del suo oggetto sociale l'Associazione potrà svolgere, in particolare, compiti di seguito indicati senza che l'elencazione abbia valore tassativo o costituisca limitazione di quanto specificato:

- realizzare interazioni e sinergie tra i soggetti che svolgono attività di ricerca e favorire la connessione tra i risultati delle attività di ricerca e le loro possibili applicazioni, rafforzando in particolare efficaci relazioni tra Enti Pubblici e Privati per quanto concerne l'influenza reciproca fra metodiche assistenziali chirurgiche e tecnico-riabilitative nel trattamento di pazienti complessi affetti da gravi patologie congenite ed acquisite con complessità assistenziale che possono comportare anche la demolizione chirurgica di parte di segmenti corporei;

- sostenere lo studio, la sperimentazione, la diffusione di informazioni sull'applicazione di presidi ortopedici personalizzati, nonché la messa a punto di tecniche riabilitative e di addestramento per il miglior utilizzo delle protesi stesse;
- favorire lo scambio di conoscenze e lo sviluppo di servizi diversificati ed integrati al fine di ricomporre nel modo più completo possibile il quadro funzionale e psico-sociale dei pazienti disabili al fine di favorirne il reinserimento nel mondo del lavoro, nella famiglia e nella società;
- promuovere percorsi formativi di personale qualificato operante nel settore della produzioni ed installazione delle protesi;
- promuovere il miglioramento del livello conoscitivo tecnico del personale operante nelle strutture coinvolte attraverso la formazione continua sul campo, l'organizzazione di seminari, convegni e altri eventi di creazione e divulgazione delle conoscenze;
- sostenere l'attivazione di un centro di raccolta e di diffusione di informazioni e proposte tecniche nell'interesse degli associati e dei potenziali utilizzatori di prodotti e servizi
- promuovere la messa in rete del patrimonio di competenze, professionalità, ed esperienze sviluppate dall'Associazione;
- sostenere l'implementazione di uno sportello aperto al pubblico di interfaccia con l'utenza collocato all'interno delle Torri dell'Acqua per il rilascio di tutte le informazioni sulle prestazioni e servizi fruibili ivi compresi quelli relativi alla logistica, all'accoglienza, alla viabilità e trasporti e di un numero verde per il rilascio delle medesime informazioni;
- attivare uno spazio web per la diffusione di informazioni aggiornate sulle tipologie di prestazioni erogate, sulle modalità di accesso alle medesime ivi comprese le prenotazioni e gli eventuali rimborsi, sulle iniziative a carattere scientifico e formativo, oltre a fornire indicazione sulla logistica, l'accomodation, la viabilità e i trasporti
- sviluppare e mantenere contatti con altre associazioni ed enti nazionali ed internazionali per la promozione e la realizzazione di programmi e progetti comuni,
- ed in genere promuovere e favorire in ogni modo la messa in rete di servizi per la più completa assistenza a favore dei disabili e loro familiari, nonché per lo sviluppo di ogni conoscenza, tecnologia ed interazione produttiva in materia di protesi a favore dei medesimi.

L'Associazione può svolgere qualunque attività connessa ed affine con quelle sopra elencate, porre in essere iniziative comunque di rilievo accessorio connesse sia direttamente che indirettamente a quelle istituzionali, nei limiti consentiti dalle norme di legge in materia e secondo gli indirizzi espressi dagli Enti soci, con esclusione di ogni distribuzione agli associati degli utili e/o plusvalenze eventualmente conseguiti.

L'Associazione sostiene la gestione delle attività suddette, svolte all'interno della sede operativa delle Torri dell'Acqua, concessa in uso gratuito dal Comune di Budrio alla Fondazione Cocchi con specifica Convenzione.

Ciascun associato, fermo restando quanto sopra riportato, nel rispetto delle proprie competenze, partecipa ai progetti di volta in volta proposti in relazione ai vincoli normativi o statutari.

Art. 3

Caratteristiche e durata

L'Associazione è libera, indipendente, apolitica e aconfessionale. La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31-12-2020 ed è prorogabile con decisione dell'Assemblea dei Soci, salvo il diritto di recesso dei Soci dissenzienti.

Art. 4

Forme di intervento e dotazione patrimoniale

Per la realizzazione e la gestione delle attività indicate negli scopi Sociali, l'Associazione, oltre al fondo patrimoniale di dotazione iniziale fornito dagli associati ed alle quote associative annuali, può ricevere contributi da enti pubblici e privati di ogni tipo. A tal fine l'Associazione può ricevere da terzi finanziamenti, contributi in denaro, lasciti e donazioni di beni, compresi gli immobili, purché funzionali all'attività svolta.

L'Associazione richiederà i contributi pubblici previsti espressamente da norme speciali per le finalità sociali o altre ad esse analoghe.

Art. 5

Membri dell'Associazione

I Soci dell'Associazione sono persone giuridiche e persone fisiche, associazioni, fondazioni, enti pubblici ed enti privati di ogni tipo. La qualità di Socio deve risultare da apposito Registro tenuto dall'Associazione.

I Soci Fondatori, intesi come coloro che partecipano alla costituzione dell'Associazione e sono indicati come tali nell'atto costitutivo, si distinguono in Soci Istituzionali e Soci Aggregati.

Si intendono Soci Istituzionali i soci che partecipano all'Associazione, in quanto Enti od organizzazioni, pubbliche o private, interessati alle finalità espresse all'art.2 del presente Statuto o allo scopo di apportare un contributo organizzativo o progettuale rilevante ai fini dello sviluppo del progetto.

Si intendono Soci Aggregati i soci che partecipano all'Associazione con finalità rilevanti ai fini dello sviluppo del progetto, sulla base degli scopi espressi all'art. 2 del presente Statuto.

All'Associazione, oltre ai soci Fondatori, possono aderire altri soci con finalità in linea con quelli dell'Associazione. Le modalità di adesione e la definizione delle relative quote associative verranno stabilite dal Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dai artt. 9-11 del presente statuto.

Art. 6

Soci

Tutti i Soci hanno uguali diritti e doveri indipendentemente dalla categoria di appartenenza.

I Soci hanno il dovere di rispettare lo Statuto e le regole di funzionamento dell'Associazione stabilite dal Consiglio Direttivo, di pagare le quote associative secondo la categoria di appartenenza e nel rispetto delle scadenze previste, e di cooperare

fattivamente, per quanto possibile e nelle rispettive competenze d'istituto, alla realizzazione degli scopi sociali.

Al Socio spettano i diritti stabiliti dalla legge e dallo statuto ed, in particolare, quelli di:

- partecipare alle attività dell'Associazione, secondo le modalità previste all'ultimo comma dell'art. 2 ;
- usufruire dei servizi forniti dall'Associazione, anche con preferenza rispetto ai non soci;
- partecipare all'Assemblea, ivi esprimendo il proprio voto;
- esercitare l'elettorato attivo e passivo, secondo le regole dello Statuto, alle cariche sociali.

Art. 7

Ammissione di nuovi Soci - Cessazione della qualità di Socio

L'ammissione di nuovi Soci avviene previa presentazione di domanda scritta al Consiglio Direttivo che decide in merito, verificando la sussistenza dei requisiti previamente definiti dall'Assemblea in funzione degli scopi dell'Associazione. In materia di ammissioni, il giudizio del Consiglio Direttivo è inappellabile e il Presidente dell'Associazione comunica al richiedente l'avvenuto accoglimento o meno della domanda motivandone le ragioni. In caso di accoglimento della domanda al nuovo Socio dovrà essere consegnato lo statuto dell'Associazione e comunicato l'importo della quota associativa annuale da versare; il versamento della quota è condizione per l'assunzione della qualità di Socio.

La qualità di Socio viene meno al verificarsi delle seguenti condizioni:

- recesso volontario da comunicarsi per iscritto, almeno tre mesi prima della chiusura dell'esercizio in corso, al Consiglio Direttivo; il recesso ha effetto per l'esercizio successivo, permanendo quindi il dovere di pagamento dell'intera quota annuale per l'esercizio in corso;
- mancato pagamento della quota associativa nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- esclusione motivata proposta dal Consiglio Direttivo e deliberata dall'Assemblea, a causa di comportamenti lesivi del prestigio e dell'immagine dell'Associazione, ed in genere di atti incompatibili con l'appartenenza all'Associazione, comunicata in forma scritta all'interessato;
- per le società e gli imprenditori, fallimento o assoggettamento a procedura concorsuale.

Al Socio cessato per qualsiasi causa non spetta alcun diritto sul patrimonio sociale, né il rimborso della quota associativa annuale eventualmente già pagata.

Art. 8

Organi Sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed il Vice Presidente;
- il Revisore Contabile.

Art. 9

Assemblea dei Soci

L'Assemblea è composta da tutti i Soci, quale che sia la categoria a cui appartengono, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Ogni Socio può rappresentare in Assemblea, con delega scritta, al massimo altri due Soci.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria.

In seduta ordinaria si discutono e deliberano i seguenti argomenti:

- approvazione del bilancio consuntivo e della relazione per l'attività associativa svolta;
- deliberazione delle quote associative a carico dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo;
- approvazione del bilancio preventivo;
- elezione dei membri del Consiglio Direttivo, del Presidente, del Vicepresidente e del Revisore Contabile;
- discussione e deliberazione su ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno entro il 31 Marzo, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, ed inoltre, ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno, o quando ne facciano domanda almeno un decimo dei Soci in regola con il pagamento della quota associativa, indicando in forma scritta gli argomenti da trattare.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto e delibera in prima convocazione con la maggioranza assoluta dei presenti, in seconda convocazione l'assemblea delibera a maggioranza qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in caso di assenza di entrambi da altro socio designato dalla maggioranza dei presenti alla riunione.

In seduta straordinaria l'Assemblea delibera in merito alla modifica dello Statuto, alla variazione di sede ed allo scioglimento dell'Associazione; è regolarmente costituita con la presenza di almeno i 2/3 dei Soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

In entrambi i casi di seduta, sia ordinaria che straordinaria, la convocazione della prima e della seconda riunione dovrà essere contenuta nella stessa lettera e potrà essere anche in pari data.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata con avviso scritto presso la sede dell'Associazione o in altro luogo purché in Provincia di Bologna, contenente l'ordine del giorno, inviato ai Soci a mezzo raccomandata, telegramma, telefax o e.mail con prova di ricevimento, almeno otto giorni prima rispetto alla data fissata per la riunione. Le convocazioni saranno spedite agli indirizzi, al numero di fax o all'indirizzo e.mail che i Soci avranno ufficialmente comunicato al momento di ammissione all'Associazione o ad altro indirizzo comunicato successivamente in forma scritta.

Le votazioni in assemblea avvengono con voto palese, ad eccezione di quelle relative alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo e del Revisore Contabile, che debbono avvenire a scrutinio segreto.

Art. 10

Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo, nominato dall'Assemblea, è composto da un minimo di sette ad un massimo di nove membri rieleggibili, che restano in carica per tre anni e comunque sino

alla data di approvazione del bilancio del terzo anno. Al Comune di Budrio, alla Fondazione Cocchi, all'Istituto Ortopedico Rizzoli ed all'Inail spetta la nomina di un membro ciascuno.

Sono eletti membri del Consiglio Direttivo i rappresentanti nominati dai Soci aventi diritto alla designazione. I Consiglieri di nomina assembleare sono eletti a scrutinio segreto, risultano eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Vice Presidente.

L'Assemblea può dichiarare la revoca per giusta causa dei consiglieri in qualunque momento; il Consiglio decade inoltre nel caso di dimissioni contestuali della maggioranza dei suoi membri. Nel caso di singole dimissioni di un Consigliere eletto dall'Assemblea, si procede alla surroga con il primo dei non eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su iniziativa del Presidente, e, in caso di suo impedimento, del Vice Presidente, o quando lo richieda la maggioranza dei membri in carica con indicazione degli argomenti da trattare.

Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso scritto contenente l'ordine del giorno inviato a tutti i membri in carica a mezzo raccomandata, telegramma, telefax o e.mail all'indirizzo comunicato all'Associazione al momento della nomina, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data fissata; in caso di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato con almeno due giorni di anticipo rispetto alla data della riunione. Le riunioni del Consiglio si tengono presso la sede dell'Associazione o in altro luogo purché nella Provincia di Bologna.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri, le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per ogni riunione viene redatto apposito verbale da riportare sul libro dei verbali delle riunioni del consiglio direttivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni

I Consiglieri decadono ove per qualsiasi ragione:

- perdano lo stato di Socio se persone fisiche o perda lo stato di Socio l'ente o la persona giuridica che li ha designati;
- si dimettano volontariamente.

L'attività di Consigliere, Presidente e Vice Presidente è a titolo gratuito.

Art. 11

Funzioni del Consiglio Direttivo

Le funzioni del Consiglio Direttivo sono le seguenti:

- formulazione dei programmi sulle attività dell'Associazione
- redazione del bilancio annuale consuntivo ed del bilancio preventivo da presentare all'Assemblea dei Soci
- l'ordinaria e straordinaria amministrazione, finalizzata alla realizzazione degli scopi Sociali
- attuazione alle delibere dell'Assemblea

- definizione della tipologia di quota annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea per i successivi Soci nei primi tre anni di attività dell'Associazione
- definizione delle quote annuali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dopo i primi tre anni
- promozione dell'adesione di nuovi Soci
- deliberazione sull'ammissione di nuovi Soci
- proposta all'Assemblea sull'esclusione di Soci
- proposte all'Assemblea in merito di modifiche allo Statuto o di variazione della sede dell'Associazione;
- composizione di contrasti fra i Soci su questioni riguardanti l'attività dell'Associazione.

Art. 12 Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo viene nominato ai sensi dell'art. 2383 del c.c. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione. In caso di impedimento o assenza del Presidente, dichiarata dal Consiglio Direttivo, la rappresentanza legale è esercitata dal Vice Presidente; nei casi di urgenza, gli atti compiuti dal vice Presidente sono ratificati senza ritardo dal Consiglio Direttivo.

Egli è garante e sovrintende all'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, convocandoli e dirigendone lo svolgimento.

In caso di sua assenza od impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

L'incarico ha durata triennale e può essere rinnovato.

Art. 13 Il Revisore

Il Revisore dei Conti, iscritto all'Albo dei Revisori Contabili, è scelto tra i non Soci e viene eletto dall'Assemblea dei Soci.

Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Compiti del Revisore sono:

- verificare la contabilità e la corretta amministrazione dell'Associazione;
- redigere una relazione sul bilancio annuale redatto dal Consiglio Direttivo e presentato all'Assemblea;
- partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo ed all'Assemblea dei Soci.

In caso di impedimento o dimissioni del revisore dei conti, deve essere convocata tempestivamente l'assemblea dei Soci per la sua sostituzione.

Art. 14 Rimborsi spese

Ai membri degli Organi sociali spetta il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni relative alle cariche associative. I rimborsi sono corrisposti sulla base di idonea documentazione, fiscalmente regolare, comprovante le spese effettivamente sostenute.

Art. 15

Patrimonio/ Esercizio Finanziario / Bilancio annuale

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- fondo di dotazione, costituito attraverso un versamento di ciascun Socio Fondatore di Euro 5.000 (cinquemila)
- introiti da quote associative annue dei Soci che possono essere rateizzate e versate secondo le seguenti scadenze dell'anno di riferimento: entro il 31.03, entro il 31.07 ed entro il 31.12. Per i Soci Fondatori, indicati nell'Atto Costitutivo, la quota dei primi tre anni è fissata in euro 15.000,00 all'anno. La predetta quota non si applica al Comune di Budrio per un numero di tre anni in considerazione degli investimenti effettuati nella ristrutturazione della sede messa a disposizione dell'Associazione per lo svolgimento delle attività della stessa
- introiti derivanti dalle quote annuali dei soci aderenti successivamente alla costituzione dell'Associazione e comunque nei primi tre anni di attività
- contributi di qualsiasi natura provenienti da Società con o senza personalità giuridica, Persone Fisiche, Fondazioni, Associazioni, Regione, Comuni, Provincia ed Enti Pubblici in genere
- beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a titolo di donazione.

Allo scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo della stessa sarà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

L'Assemblea nella delibera di scioglimento provvede anche alla nomina del liquidatore ed alla devoluzione del patrimonio residuo.

L'esercizio finanziario si chiude al 31.12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio deve redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria annuale.

Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e fino alla sua approvazione. I Soci possono prenderne visione.

Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziario elenca distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo redige una relazione di accompagnamento sull'attività svolta nel corso dell'anno.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi dell'Associazione.

Ai sensi del D.Lgo 288/03, eventuali perdite d'esercizio non potranno essere poste a carico del bilancio d'esercizio dell'Istituto Ortopedico Rizzoli, né potranno comportare una diminuzione della dotazione patrimoniale del medesimo Istituto.

Art. 16
Responsabilità

L'Associazione risponde col proprio patrimonio Sociale degli impegni assunti ai sensi del DPR 361/00.

La responsabilità verso i terzi è regolata dalle norme di legge vigenti in materia per quanto riguarda le associazioni riconosciute.

Il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo appositamente delegati dal Presidente possono assumere impegni verso terzi nei limiti delle disponibilità dell'Associazione e delle delibere assunte dal Consiglio Direttivo. A tutela della responsabilità patrimoniale del Presidente e dei Consiglieri, l'Associazione può stipulare polizze assicurative adeguate.

Art. 17
Clausola arbitrale

Tutte le controversie aventi per oggetto i rapporti Sociali comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i Soci, da e contro l'Associazione, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi Sociali, saranno demandate ad un collegio di arbitri composto da un membro per ogni parte in causa più il Presidente, nominati in conformità al regolamento della camera Arbitrale della Camera di Commercio di Bologna.

Il collegio, libero da qualsiasi formalità procedurale pur con la garanzia del contraddittorio, deciderà in maniera irruale e secondo equità. La decisione del Collegio è inappellabile e vincolante per tutte le parti in causa. Per le materie non delegabili a giudizio arbitrale risulta competente il Tribunale di Bologna.

Art. 18
Modifiche allo Statuto

Le proposte di modifica dello statuto dell'Associazione possono essere avanzate all'Assemblea dei Soci o al Consiglio Direttivo su richiesta scritta di almeno 2/3 (due terzi) dei Soci in regola con il pagamento della quota associativa.

Art. 19
Rinvio al Codice Civile

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa espresso riferimento alle norme del Codice Civile in materia di associazioni senza scopo di lucro.